

Visite di controllo dei medici Inps e trattamento dei dati sanitari

L'Inps, con due distinte circolari, illustra le nuove regole sulle modalità di svolgimento delle visite fiscali di controllo da parte dei medici e il trattamento dei dati sanitari nella gestione della certificazione di malattia

Inps - Circolare 12 settembre 2008, n. 86

Oggetto: Decreto interministeriale lavoro - previdenza sociale e salute 8 maggio 2008. «Visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell'Inps». Disposizioni operative

In base all'art. 5, legge n. 693/1983 per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto previdenziale istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. Le relative regole principali sono le seguenti:

- 1) la richiesta di visita di controllo può essere formulata fin dal primo giorno dell'assenza del lavoratore anche con comunicazione telefonica, cui deve tempestivamente far seguito atto scritto confermativo, alla sede dell'Inps;
 - 2) la richiesta di controllo è comunicata immediatamente dalla sede dell'Inps al medico, che è tenuto ad effettuare la visita nella stessa giornata, se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane;
 - 3) nell'assolvimento del controllo affidatogli il sanitario è tenuto a redigere in quattro esemplari, su apposito modulo fornito dall'Inps, il referto indicante la capacità o incapacità al lavoro riscontrata, la diagnosi e la prognosi;
 - 4) l'Inps, acquisito il referto della visita di controllo, lo comunica entro le ventiquattro ore al datore di lavoro;
 - 5) il datore di lavoro è tenuto a rimborsare all'Inps, per ogni visita medica richiesta, il compenso erogato.
- A seguito dell'emanazione delle nuove regole sul-

le modalità di svolgimento delle visite fiscali di controllo da parte dei medici dell'Inps (Dm 8 maggio 2008), la circolare n. 86/2008 ne illustra gli elementi di novità, primo tra tutti l'adeguamento dei compensi spettanti e il numero massimo di visite assegnabili a ciascun medico nell'arco della stessa giornata.

Incarichi - Per ciascun medico è previsto un numero di riferimento per gli incarichi che è di 6 visite di controllo al giorno da eseguire nelle fasce di reperibilità. La circolare dell'Inps, per esigenze gestionali, limita il numero massimo di visite da assegnare per ogni singola fascia di reperibilità nella giornata a 3.

L'assegnazione delle visite deve essere effettuata equamente a tutti i medici iscritti in lista.

Compensi - In linea di massima e salvo situazioni particolari descritte nell'art. 3 del decreto, i compensi sono pari alle seguenti misure:

- a) per l'espletamento della visita di controllo domiciliare eseguita in giorno ferialo euro 41,67;
- b) per l'espletamento della visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo euro 52,82;
- c) per la visita di controllo domiciliare ferialo non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore euro 28,29;
- d) per la visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore euro 39,61.

A tali compensi vanno aggiunti un importo fisso, variabile in funzione dell'indirizzo di reperibilità del medico, nonché un rimborso variabile per le visite effettuate al di fuori del perimetro urbano.

Pietro Gremigni

Inps - Circolare 12 settembre 2008, n. 87

Oggetto: Trattamento dei dati sanitari nella gestione della certificazione di malattia

Nuove misure organizzative e adempimenti operativi che devono essere adottati con effetto immediato, per prevenire quanto più possibile che i

trattamenti dei dati sanitari all'interno dell'Inps possano integrare la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati: è quanto si propone l'Istituto di previdenza, al fine di attuare una migliore tutela nel trattamento dei dati sensibili della certificazione di malattia. A tal proposito, con la circolare n. 87/2008, vengono riepilogate le misure fin qui adottate e le nuove linee di indirizzo cui le sedi periferiche dovranno attenersi.

I compiti sulla materia vengono divisi tra l'Unità di processo Prestazioni a sostegno del reddito ed il Centro medico legale:

- la prima, dovrà occuparsi della parte inerente la ricezione ed acquisizione del certificato, della liquidazione dell'indennità di malattia, di tutte quelle attività riguardanti la parte amministrativa;
- il Centro medico legale dovrà occuparsi dell'attività di valutazione medico legale del certificato, della sua archiviazione e tutte le attività riguardanti gli aspetti medico-legali dei diversi flussi innescati da tale valutazione.

Tutto ciò comporta una serie di adempimenti in merito al corretto uso dei documenti sanitari. In particolare, precisa l'Inps, i documenti contenenti dati riferiti allo stato di salute devono essere con-

servati in busta chiusa e allegati alle note di trasmissione solo se indispensabili.

Altro adempimento, concerne la separazione tra documentazione amministrativa e sanitaria, inserendo quest'ultima in contenitori e/o buste con l'indicazione «contiene documentazione sanitaria» e proteggendola adeguatamente. La documentazione medica eccedente deve essere tempestivamente restituita agli interessati e non può essere riutilizzata in nessun caso.

Medici di controllo

I medici di controllo hanno l'obbligo di rispettare le fasce orarie ed identificarsi sempre con nome e qualifica esibendo, ove possibile, il tesserino dell'Ordine dei medici o il cartellino di riconoscimento; devono bussare al domicilio del lavoratore evitando, se assente, di chiedere notizie ai vicini e/o persone diverse ed identificare l'assicurato. La notifica dell'invito a visita medica di controllo ambulatoriale per i lavoratori non trovati personalmente al controllo domiciliare, deve avvenire secondo le modalità aggiornate di cui all'art. 137 e ss. del codice di procedura civile

Aldo Forte

Lavoro & Territorio

Dd 3.7.2008, n. 1398

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di apposita graduatoria per l'attribuzione dei contributi previsti dal Fondo regionale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 14 della legge n. 68/1999. Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 «Procedure e modalità per la presentazione delle istanze di ammissione»



Provincia di Firenze: contributi per l'occupazione dei disabili

La Provincia di Firenze ha riaperto l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributi previsti dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Destinatari finali degli interventi previsti dall'Avviso sono i soggetti regolarmente iscritti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 68/1999 e del Dprg 4 febbraio 2004, n. 7/R nella lista unica dei disabili della Provincia di Firenze.

Soggetti proponenti dei progetti possono essere le imprese private e le cooperative sociali tipo «B», con sede o unità locale nel territorio della Provincia di Firenze.

Gli interventi per i quali è possibile presentare domanda di contributo sono i seguenti: 1) Progetti di inserimento presentati da imprese che prevedono un programma comprensivo di un corso di formazione professionale individuale e/o azioni di tutoraggio per l'inserimento lavorativo del disabile; 2) Interventi per la trasformazione del posto di lavoro, al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile e/o per la rimozione di barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa del disabile; 3) Programmi presentati dalle Cooperative Sociali di tipo «B» anche in collaborazione con imprese, per la creazione di nuovi posti di lavoro; 4) Interventi per l'apprestamento di tecnologie di «telelavoro» nelle imprese. Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a complessivi € 170.260,00.

Le domande di ammissione al finanziamento, dovranno essere presentate direttamente presso l'Amministrazione provinciale di Firenze entro il 15.10.2008.

Massimo Talone - CMT Pistoia